

Segue tavola 1.4

INTERESSI

anno	impegni	var% es. prec.	pagamenti	var% es. prec.	PIL	var % Imp(*)	var % pagam(*)
1997	98.238,00		98.886,00		1.026.285,00	9,6	9,6
1998	88.255,00	10,2	88.014,00	11,0	1.073.019,00	8,2	8,2
1999	76.535,00	13,3	75.827,00	13,8	1.107.994,00	6,9	6,8
2000	73.918,00	3,4	71.741,00	5,4	1.166.548,00	6,3	6,1
2001	78.235,00	5,8	78.514,00	9,4	1.248.648,00	6,3	6,3
2002	76.003,00	2,9	77.696,00	1,0	1.295.226,00	5,9	6,0
2003	71.304,00	6,2	71.449,00	8,0	1.335.354,00	5,3	5,4
2004	60.964,00	14,5	60.921,00	14,7	1.338.870,00	4,6	4,6
2005	70.671,00	15,9	70.253,00	15,3	1.417.241,00	5,0	5,0

SPESA CORRENTE (al netto degli interessi)

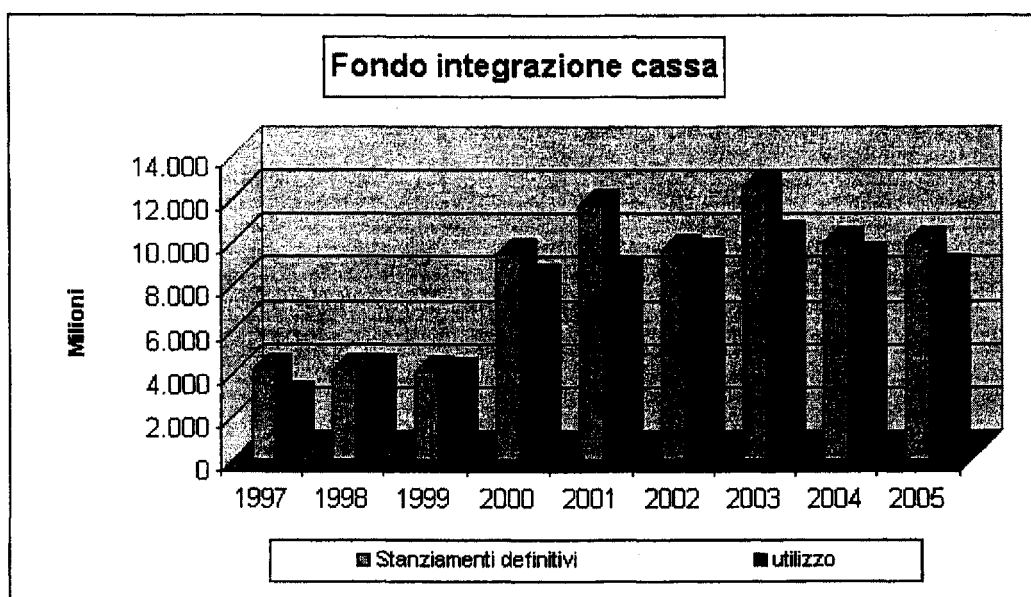
anno	impegni	var% es. prec.	pagamenti	var% es. prec.	PIL	var % Imp(*)	var % pagam(*)
1997	201.995,00		177.068,00		1.026.285,00	19,7	17,3
1998	227.665,00	12,7	211.306,00	19,3	1.073.019,00	21,2	19,7
1999	244.920,00	7,6	256.172,00	21,2	1.107.994,00	22,1	23,1
2000	252.820,00	3,2	250.507,00	2,2	1.166.548,00	21,7	21,5
2001	265.799,00	5,1	263.564,00	5,2	1.248.648,00	21,3	21,1
2002	271.958,00	2,3	264.546,00	0,4	1.295.226,00	21,0	20,4
2003	289.054,00	6,3	290.022,00	9,6	1.335.354,00	21,6	21,7
2004	304.275,00	5,3	300.909,00	3,8	1.338.870,00	22,7	22,5
2005	319.169,69	4,9	309.865,34	3,0	1.417.241,00	22,5	21,9

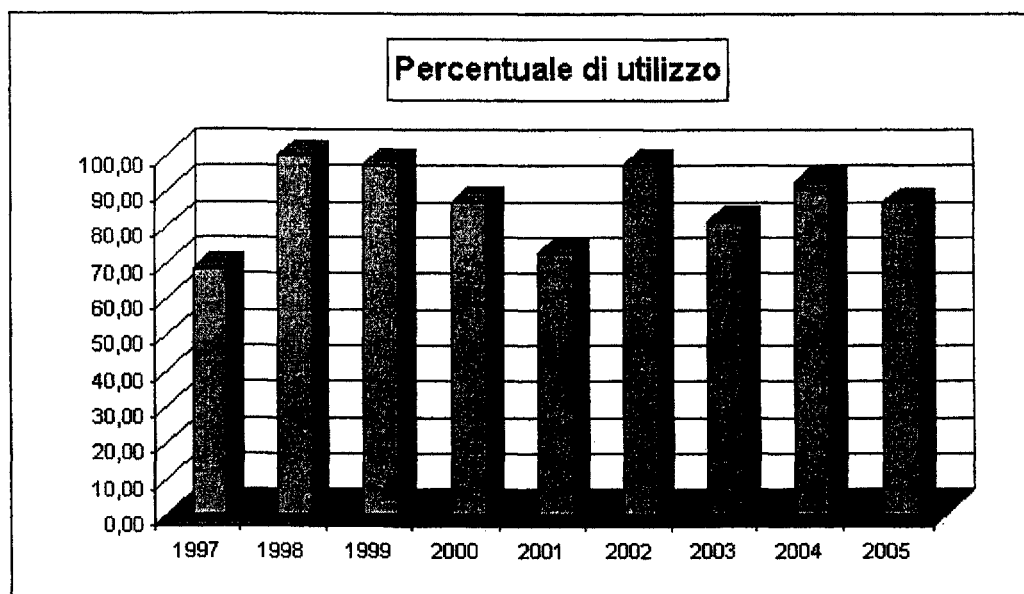
Tavola 1.6

UTILIZZAZIONE FONDO INTEGRAZIONE CASSA

Serie storica 1997 - 2005
milioni di euro)

	Stanziamenti definitivi	utilizzo	Disponibilità non utilizzata	% di utilizzo
	a	b	c = a - b	d=b/a
1997	4.134	2.838	1.296	68,65
1998	4.132	4.132	0	100,00
1999	4.039	3.935	104	97,43
2000	9.451	8.226	1.225	87,04
2001	11.717	8.503	3.214	72,57
2002	9.645	9.400	245	97,46
2003	12.534	10.221	2.313	81,55
2004	10.000	9.253	747	92,53
2005	10.000	8.669	1.331	86,69





SPESE FINALI

Tavola 1.7

BILANCIO DELLO STATO (1998 - 2005)

(Milioni di Euro)

	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GEST. CASSA	
	PREV.DEF.	IMPEGNI LORDI (1)	PAGAMENTI	ECONOME - MAGGIORI SPESE	RESIDUI NUOVA FORMAZ.	INIZIALI VECCHIA FORMAZ.	PAGAMENTI	ECONOME - MAGGIORI SPESE	FINALI VECCHIA FORMAZ.	CONSET. FINALE	AUTORIZZ. CASSA	TOTALE PAGAMENTI
	a	b	c	d	e = a-(c+d)	f	g	h	i = f-(g+h)	l = e+i	m	n
TITOLO I - SPESE DI PARTE CORRENTE												
1998	348.713	330.532	272.128	18.010	58.575	54.932	41.534	-2.840	16.238	74.813	348.966	313.662
1999	367.747	349.577	303.227	13.457	51.063	71.465	53.025	297	18.143	69.206	384.679	356.252
2000	378.321	354.823	311.971	22.830	43.520	59.323	36.474	-2.088	24.937	68.457	385.860	348.445
2001	384.175	378.464	340.501	5.711	37.963	64.875	38.814	670	25.391	63.354	400.572	379.314
2002	394.299	378.547	342.914	16.565	34.820	63.545	31.769	12.594	19.182	54.002	408.941	374.683
2003	404.491	391.593	360.634	12.898	30.959	55.185	33.475	9.670	12.040	42.999	416.393	394.109
2004	423.863	400.561	373.694	23.302	26.867	43.087	23.451	7.134	12.502	39.369	434.521	397.144
2005	437.873	420.449	390.872	17.423	29.578	39.497	19.214	8.029	12.254	41.832	446.293	410.086
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
1998	52.883	51.166	30.190	1.711	20.982	35.615	12.105	348	23.162	44.144	56.043	42.295
1999	63.548	61.623	36.441	1.920	25.187	44.218	15.324	380	28.514	53.701	62.359	51.764
2000	47.278	44.706	16.886	2.533	27.859	54.387	17.862	1.823	34.702	62.561	46.122	34.748
2001	55.679	53.904	26.928	1.775	26.976	62.551	19.925	1.718	40.908	67.884	60.775	46.852
2002	60.019	58.197	28.540	1.822	29.657	67.696	20.532	1.846	45.318	74.975	68.582	49.073
2003	61.602	60.035	38.461	1.567	21.574	74.607	23.452	1.171	49.984	71.558	75.781	61.912
2004	48.549	47.364	25.403	1.185	21.961	71.472	18.573	1.600	51.299	73.260	57.023	43.976
2005	47.811	46.794	26.382	1.017	20.412	72.531	16.114	2.857	53.560	73.972	56.276	42.495
SPESE FINALI (TITOLO I + II)												
1998	401.596	381.698	302.318	19.722	79.556	90.547	53.639	-2.493	39.401	118.957	405.009	355.958
1999	431.295	411.200	339.668	15.377	76.250	115.683	68.348	677	46.658	122.908	447.038	408.016
2000	425.599	399.529	328.857	25.363	71.379	113.711	54.336	-265	59.640	131.019	431.982	383.193
2001	439.854	432.368	367.428	7.486	64.940	127.426	58.738	2.388	66.300	131.240	461.347	426.166
2002	454.318	436.744	371.454	18.387	64.477	131.241	52.301	14.440	64.500	128.977	477.523	423.756
2003	466.093	451.629	399.095	14.464	52.534	129.792	56.926	10.841	62.025	114.559	492.174	456.021
2004	472.412	447.925	399.096	24.487	48.829	114.559	42.024	8.734	63.801	112.630	491.544	441.120
2005	485.684	467.243	417.254	18.440	49.990	112.028	35.327	10.886	65.815	115.805	502.570	452.581

(1) Comprensivi dei residui di stanziamento

S.I. C.d.c. CC-11-CP-SF01

RESIDUI PASSIVI
BILANCIO DELLO STATO - SPESE FINALI (1998 - 2005)
(Milioni di Euro)

Tavola 1.8

RESIDUI NUOVA FORMAZIONE			RESIDUI VECCHIA FORMAZIONE						CONSISTENZA FINALE		
			CONSISTENZA INIZIALE			CONSISTENZA FINALE					
Propri	Stanziam	TOTALE	Propri	Stanziam	TOTALE	Propri	Stanziam	TOTALE	Propri	Stanziam	TOTALE
a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g	h	i = g + h	l = a + g	m = b + h	n = l + m

TITOLO I - SPESE DI PARTE CORRENTE

1998	56.383	2.021	58.404	53.521	1.411	54.932	13.002	140	13.142	69.384	2.161	71.546
1999	43.925	2.425	46.350	69.303	2.161	71.465	16.175	4	16.179	60.100	2.425	62.525
2000	41.787	1.065	42.852	57.210	2.113	59.323	21.715	339	22.055	63.502	1.404	64.907
2001	36.978	985	37.963	63.388	1.488	64.875	25.238	344	25.581	62.216	1.329	63.545
2002	33.326	2.307	35.633	62.215	1.329	63.545	19.516	34	19.550	52.842	2.341	55.183
2003	29.163	1.796	30.959	52.552	2.633	55.185	12.091	49	12.140	41.254	1.845	43.099
2004	23.795	3.072	26.867	41.242	1.845	43.087	12.628	2	12.630	36.423	3.074	39.497
2005	24.976	4.602	29.578	36.423	3.074	39.497	10.741	1.730	12.471	35.717	6.332	42.049

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1998	14.396	6.580	20.976	28.126	7.489	35.615	20.052	3.109	23.161	34.448	9.689	44.137
1999	19.491	5.691	25.182	34.529	9.689	44.218	23.218	5.295	28.514	42.709	10.987	53.696
2000	20.490	7.330	27.820	43.085	11.303	54.387	28.964	5.735	34.699	49.454	13.065	62.520
2001	18.601	8.375	26.976	49.569	12.982	62.551	35.723	4.998	40.720	54.324	13.373	67.696
2002	22.010	7.647	29.657	54.324	13.372	67.696	40.959	3.993	44.952	62.969	11.640	74.609
2003	15.545	6.029	21.574	63.259	11.348	74.607	48.277	1.609	49.886	63.822	7.638	71.460
2004	14.844	7.117	21.961	63.834	7.638	71.472	47.646	2.923	50.569	62.490	10.040	72.531
2005	14.322	6.090	20.412	62.490	10.040	72.531	51.254	2.089	53.343	65.576	8.179	73.755

SPESE FINALI (TITOLO I + II)

1998	70.778	8.601	79.380	81.646	8.900	90.547	33.054	3.249	36.303	103.832	11.851	115.683
1999	63.416	8.116	71.532	103.832	11.851	115.683	39.393	5.300	44.693	102.809	13.416	116.225
2000	62.277	8.395	70.672	100.295	13.416	113.711	50.680	6.074	56.754	112.957	14.469	127.426
2001	55.579	9.360	64.940	112.957	14.469	127.426	60.960	5.342	66.302	116.540	14.702	131.241
2002	55.336	9.954	65.290	116.540	14.702	131.241	60.475	4.027	64.502	115.811	13.981	129.792
2003	44.709	7.825	52.533	115.811	13.981	129.792	60.367	1.658	62.026	105.076	9.483	114.559
2004	38.639	10.189	48.828	105.076	9.483	114.559	60.274	2.925	63.199	98.913	13.115	112.028
2005	39.297	10.692	49.990	98.913	13.115	112.028	61.996	3.819	65.814	101.293	14.511	115.804

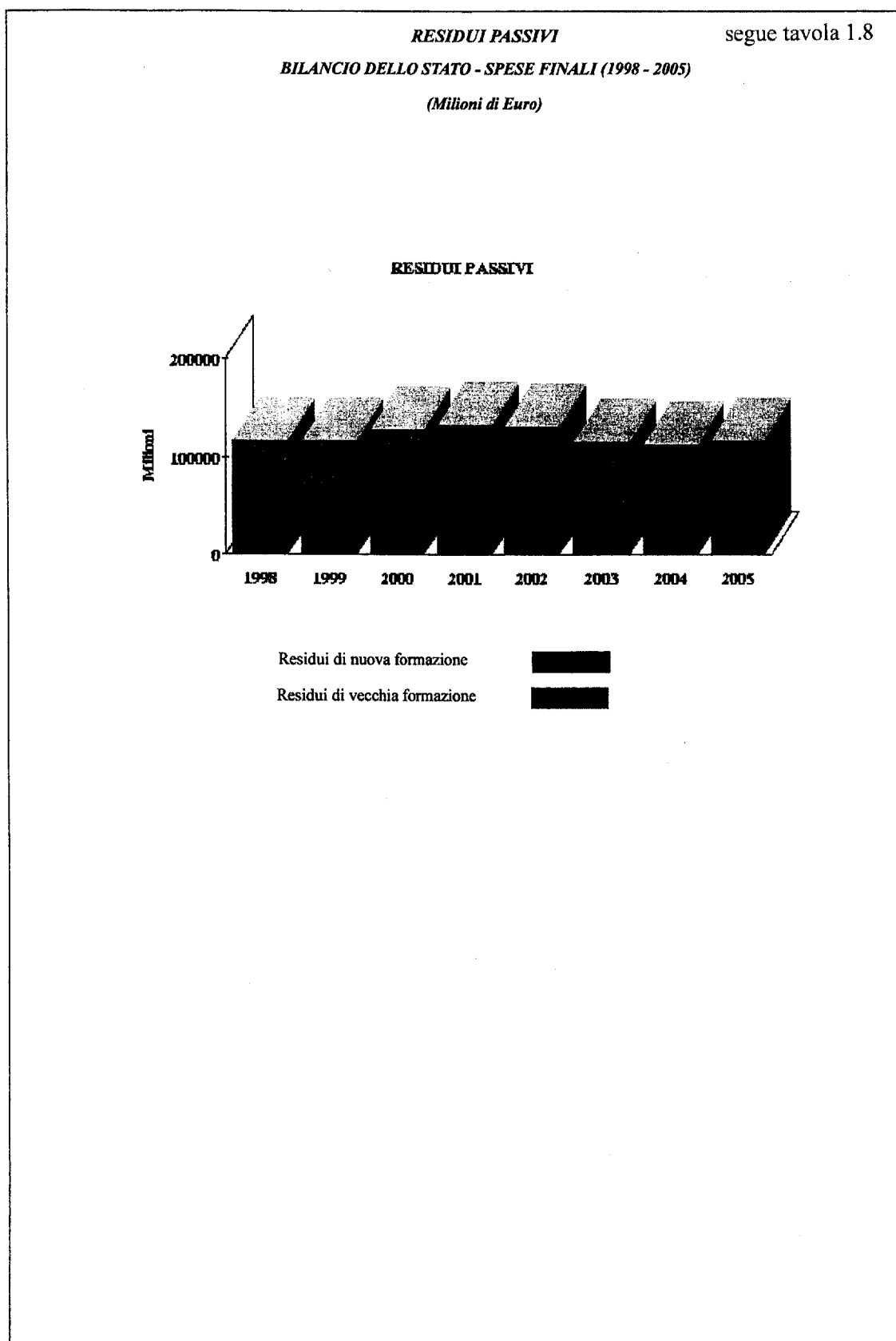
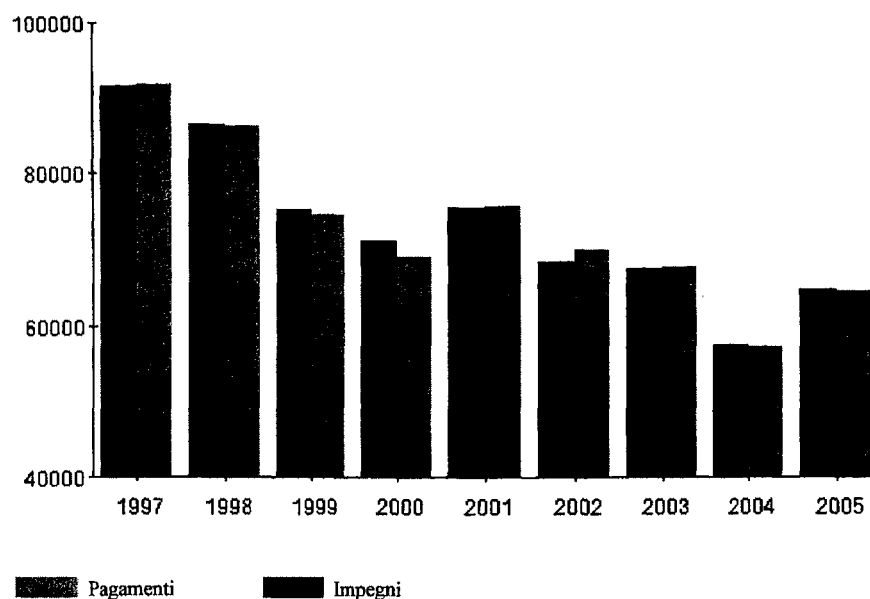


tavola 1.9

COSTO NETTO DEGLI INTERESSI IMPUTATI AL BILANCIO DELLO STATO (*)**SERIE STORICA 1997 - 2005***(Milioni di Euro)*

Anno	Impegni		Pagamenti	
	Importo	variaz. perc.	Importo	variaz. perc.
1997	91.501,55		91.816,73	
1998	86.441,70	-5,53	86.169,44	-6,15
1999	75.305,74	-12,88	74.597,86	-13,43
2000	71.255,68	-5,38	69.041,31	-7,45
2001	75.428,10	5,86	75.704,76	9,65
2002	68.471,36	-9,22	69.902,59	-7,66
2003	67.556,35	-1,34	67.703,93	-3,15
2004	57.301,47	-15,18	57.254,60	-15,43
2005	64.836,73	13,15	64.418,13	12,51



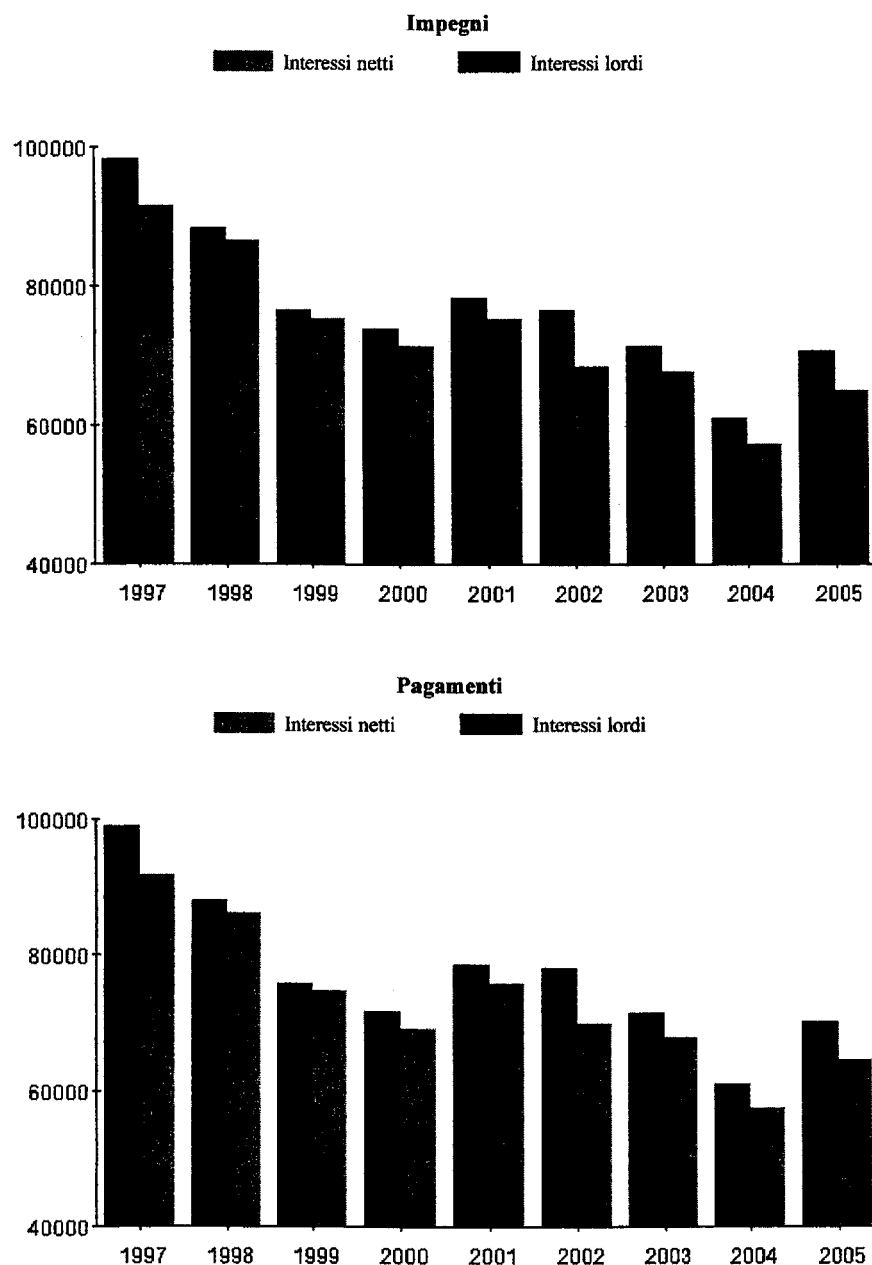
(*) Spesa per interessi al netto delle ritenute fiscali sui titoli di Stato e delle retrocessioni di interessi da parte della Banca d'Italia

S.I. C.d.c. CC-11-CP-IN01

segue tavola 1.9

COSTO NETTO DEGLI INTERESSI IMPUTATI AL BILANCIO DELLO STATO (*)**SERIE STORICA 1997 - 2005**

(Milioni di Euro)



(*) Spesa per interessi al netto delle ritenute fiscali sui titoli di Stato e delle retrocessioni di interessi da parte della Banca d'Italia

S.I. C.d.c. CC-11-CP-IN01

APPENDICE

Note sull'attendibilità e sull'affidabilità dei dati contabili del Rendiconto dell'entrata 2005

Nel consuntivo 2005, per la prima volta e diversamente dagli anni precedenti, si è rilevata l'esatta coincidenza con i dati provenienti dalle contabilità delle Amministrazioni, per gli importi relativi ai versamenti, sia in conto competenza che in conto residui; inoltre non si sono riscontrate situazioni di non corrispondenza fra resti iniziali da versare dell'esercizio 2005 e corrispondenti resti finali dell'esercizio 2004. Risultano, invece, presenti tutte le altre anomalie ed incongruenze ripetutamente segnalate, anche se spesso in misura meno rilevante del passato.

1. Anomalie ed incongruenze delle contabilità delle Amministrazioni.

Un ordine di rilievi ripetutamente prospettati dalla Corte attiene alle modalità di rettifica¹ delle anomalie e delle incongruenze contabili rilevate nelle contabilità delle Amministrazioni², in quanto alle stesse modalità di rettifica sono probabilmente da correlare nuove, anche se non immediatamente evidenti, incongruenze e distorsioni presenti nel rendiconto, a cominciare dalle insussistenze e dai riaccertamenti di cui non è stata data finora spiegazione.

Trattandosi di ragionamenti complessi basati su ricostruzioni di ordine induttivo, per essere, per quanto possibile, rigorosi e chiari è necessario procedere per gradi.

Va anzitutto evidenziato che anomalie in buona parte analoghe caratterizzano non solo il conto residui, ma anche il conto di competenza. Con riferimento a quest'ultimo, le anomalie consistono, per una serie di capitoli, in importi con segno negativo per riscossioni residui, resti da versare e resti da riscuotere, come conseguenza di accertamenti inferiori alle riscossioni e di riscossioni inferiori ai versamenti, per la competenza, nonché di residui iniziali inferiori alle riscossioni residui e queste ultime inferiori ai versamenti residui.

Nella Tabella 1 sono riportati il numero e il relativo importo dei capitoli/articoli per i quali nei conti delle Amministrazioni degli ultimi sei esercizi finanziari risultano importi negativi per le quattro diverse tipologie di residui. Dalla tabella risulta evidente il graduale costante ridimensionamento del fenomeno per quanto riguarda soprattutto il da riscuotere di competenza (da -2.839 nel 2000 a circa -1,8 milioni nel 2005), così come risulta notevolmente

¹ Procedura di compensazione automatica e rettifiche manuali successive conseguenti all'acquisizione di informazioni tardive, sganciate dall'applicazione preventiva della procedura automatica.

² Presenza di voci con segno negativo e di importi per le riscossioni e per gli accertamenti inferiori ai versamenti.

ridotto, rispetto ai due anni precedenti, per il da versare di competenza: -3.476 milioni rispetto ai -22.044 del 2004 e -17.894 del 2003, in qualche modo replicando la tendenza a decrescere registratasi nel triennio 2000-2002 (rispettivamente -3.984 milioni nel 2000, -2.935 nel 2001 e -1.832 nel 2002). Lievissima la flessione, rispetto al 2004, che riguarda l'importo del da riscuotere residui dei capitoli/articoli con segno negativo che raggiunge nel 2005 i -1.001 milioni (erano -1.026 nel 2004 -934 nel 2003 e -836 nel 2002, comunque ben al di sotto degli importi del 2000 e 2001, rispettivamente con -2.724 e -6.170).

Per il da versare residui il fenomeno, apparso in crescita tra il 2000 e il 2003 (146 capitoli/articoli con segno negativo, per un importo di -3.768 milioni nel 2000, aumentati a 171 per -5.952 milioni nel 2001, a 207 nel 2002 per un importo di -6.692 milioni, lievitato nel 2003 a 397 per -16.393 milioni nel 2003), si è nuovamente ridimensionato nel 2004, con 293 capitoli e -10.299 milioni, e continua a decrescere nel 2005 con 197 capitoli/articoli e -2.828 milioni.

Tabella 1. Conti economici riassuntivi: Cap./art. con segno negativo

	2001			2002			2003			2004			2005		
		n. dei Titolicap/art	Importi in milioni		n. dei Titolicap/art	Importi in milioni		n. dei Titolicap/art	Importi in milioni		n. dei Titolicap/art	Importi in milioni		n. dei Titolicap/art	Importi in milioni
Da riscuotere competenza	I	34	-39,74	I	20	-764,16	I	42	-127,09	I	12	-12,06	I	10	-1,34
	II	19	-6,07	II	14	-0,99	II	43	-8,74	II	34	-19,14	II	13	-0,44
	III	2	0	III	1	0	III	2	-0,32	III	5	-0,74	III	1	0
	TOT.	55	-45,81	TOT.	35	-765,15	TOT.	87	-136,15	TOT.	51	-31,94	TOT.	24	-1,78
Da riscuotere residui	I	50	-5.556,27	I	38	-635,24	I	60	-688,84	I	48	-720,30	I	34	-725,50
	II	32	-613,3	II	33	-200,5	II	85	-245,60	II	90	-305,32	II	53	-275,85
	III	2	-0,12	III	2	-0,06	III	1	-0,02	III	2	-0,03	III	1	-0,02
	TOT.	84	-6.169,69	TOT.	73	-835,8	TOT.	146	-934,46	TOT.	140	-1.025,65	TOT.	88	-1.001,37
Da versare competenza	I	85	-2.506,86	I	104	-1.551,10	I	238	-17.246,84	I	162	-20.819,10	I	62	-2.456,76
	II	155	-421,59	II	148	-276,98	II	199	-643,50	II	262	-1.213,44	II	138	-1.015,73
	III	8	-6,95	III	9	-3,98	III	10	-4,11	III	9	-11,84	III	9	-3,96
	TOT.	248	-2.935,40	TOT.	261	-1.832,06	TOT.	447	-17.894,45	TOT.	433	-22.044,38	TOT.	209	-3.476,45
Da versare residui	I	98	-5.715,06	I	101	-6.279,27	I	231	-15.903,19	I	144	-9.790,83	I	96	-2.424,77
	II	68	-234,43	II	101	-406,37	II	160	-482,69	II	141	-500,35	II	95	-394,45
	III	5	-2,3	III	5	-6,32	III	6	-7,19	III	8	-8,03	III	6	-8,31
	TOT.	171	-5.951,79	TOT.	207	-6.691,96	TOT.	397	-16.393,07	TOT.	293	-10.299,21	TOT.	197	-2.827,53

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati SIRGS – Corte dei conti.

La disaggregazione dei dati per il da riscuotere residui fa rilevare una concentrazione del fenomeno per il 72 per cento sul titolo I, ed all'interno di questo su due articoli concernenti

l'attività ordinaria di riscossione dell'IRPEF: capitolo 1023 articolo 3³ per il 78 per cento e articolo 14⁴, per il 14,6 per cento.

Analogamente il da versare di competenza fa rilevare una concentrazione del fenomeno per il 71 per cento sul titolo I, ed all'interno di questo per oltre il 99 per cento su capitoli concernenti l'attività ordinaria di riscossione; tra questi spiccano il capitolo 1208/1⁵ per il 33,7 per cento ed il capitolo 1201/1⁶, per il 26,9 per cento.

Preponderante è anche la quota delle entrate tributarie per il da versare residui, pari all'85,8 per cento del totale, ed anche in questo caso si rileva la notevole preminenza di soli due capitoli (76,4 per cento del totale del titolo): l'imposta relativa agli scambi interni dell'IVA (1203/1) per il 51,4 per cento ed il versamento dell'1,5 per cento delle somme riscosse dalle banche, previsto dal d.l. 341/2003 (1262), per il 25 per cento.

In merito ai segni negativi dei resti da versare, il Dipartimento della R.G.S., nel riscontrare la richiesta istruttoria della Corte per il rendiconto 2005⁷, ha sottolineato la necessità di considerare che, se essi generalmente rappresentano un'anomalia, ciò potrebbe non valere per il capo 1° "Imposte di fabbricazione", in quanto le aziende anticipano i versamenti e quantificano successivamente le estrazioni o la produzione soggetta all'imposta che determina l'accertamento. Viene, inoltre, sottolineata l'opportunità, sulla quale ovviamente si concorda, che, comunque, sia i residui da riscuotere che quelli da versare siano analizzati nella loro specificità, in quanto sono presenti situazioni contabili eterogenee che necessitano di una attenta valutazione, soprattutto con riferimento ad operazioni di riduzione degli stessi.

2. Discordanze tra i dati del consuntivo e quelli corrispondenti delle contabilità delle Amministrazioni. Procedure e modalità di rettifica per la predisposizione del conto consuntivo 2005.

Le anomalie illustrate nella tabella 1 vengono corrette dal SIRGS in sede di formazione del conto consuntivo utilizzando apposite procedure, e in particolare la c.d. "procedura di compensazione", che, secondo quanto fatto presente dalla stessa R.G.S. già nell'esame del rendiconto degli esercizi precedenti, provvede a rettificare i dati delle contabilità delle Amministrazioni dalle anomalie registrate nei totali, eliminando i segni negativi ascrivibili ad incongruenze presenti nelle contabilità. A tal proposito, anche nella nota di risposta alle

³ Cap. 1023: "IRPEF" – art. 3: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da riscuotersi mediante versamento diretto.

⁴ Cap. 1023: "IRPEF" – art. 14: Versamenti a titolo di acconto effettuati mediante delega bancaria ai concessionari.

⁵ Cap. 1208: "Imposta sulle assicurazioni" – art. 1: Imposta riscossa in via ordinaria.

⁶ Cap. 1201 - "Imposta di registro" – art. 1: Imposta riscossa in via ordinaria..

⁷ Nota n. 80563 dell'8 giugno 2006.

richieste istruttorie formulate per il rendiconto 2005, continuano a non essere forniti specifici chiarimenti, né omissioni ed errori sono stati individuati, o quanto meno ricercati: gli stessi vengono semplicemente presunti in misura pari all'importo dei segni negativi. L'unica spiegazione fornita è, infatti, di carattere generale e richiama quella, già offerta nel 1995, secondo cui la procedura di compensazione in questione farebbe sì che *«una anomala situazione contabile, caratterizzata da un determinato ammontare di versamenti e da accertamenti di importo nullo o comunque inferiore ai versamenti medesimi, con conseguenti segni negativi per "somme rimaste da versare" e "somme rimaste da riscuotere", sia ricondotta automaticamente dal sistema informativo ad una situazione contabile più realistica e veritiera assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato»*.⁸

Né tanto meno convincono le risposte fornite dalla R.G.S. alle richieste annualmente formulate in sede di analisi del rendiconto nelle quali il Dipartimento ha rappresentato che «l'unica procedura di compensazione che viene posta in essere, per esigenze meccanografiche, è quella che ha luogo dopo l'acquisizione dei dati delle contabilità e prima dell'effettuazione delle rettifiche manuali». Dopo la procedura di compensazione ha luogo anche l'abbattimento dei resti da riscuotere, sulla scorta della classificazione dei residui in base al loro grado di esigibilità, comunicata dall'Agenzia delle Entrate. Sembra, quindi, che, più che porsi il problema di risalire alle motivazioni per cui si vengono a formare dette anomalie, ci si limita ad evidenziare che le comunicazioni ritardatarie da parte degli uffici competenti e dell'Agenzia delle Entrate pervengono a ridosso della scadenza per l'invio del rendiconto alla Corte. Dopo l'effettuazione delle rettifiche correlate a tali comunicazioni, rimarrebbe pertanto un margine di tempo troppo ristretto per consentire di attuare la procedura e, inoltre, di valutare compiutamente la correttezza degli effetti prodotti dalla stessa.

La genericità della spiegazione della R.G.S. obbliga ad esaminare con attenzione le implicazioni delle rettifiche introdotte per tentare di comprendere l'origine, la natura e le conseguenze delle distorsioni comunque presenti anche nella versione finale del rendiconto e che risultano dall'analisi di coerenza dei dati che lo compongono.

Nei chiarimenti forniti dalla R.G.S. si è ipotizzato il caso in cui, per il conto di competenza, nella contabilità delle Amministrazioni si riscontri un importo di versamenti maggiore di zero in corrispondenza di accertamenti nulli o comunque inferiori ai versamenti, con conseguenti segni negativi per l'ammontare del "da versare di competenza" e/o del "da riscuotere di competenza", o, meglio, per la somma algebrica (saldo) dei due importi. Sulla base

⁸ Nota n. 29865 del 5.5.1995.

del presupposto logico che non si possono avere riscossioni e/o accertamenti inferiori ai versamenti, il sistema informativo procede, in sede di acquisizione dei dati delle contabilità delle Amministrazioni (“entrate totali”) ai fini della costruzione del conto consuntivo, alla correzione automatica, assumendo che l’importo riscosso sia almeno pari a quello versato e che l’importo dell’accertato sia almeno pari al riscosso di competenza (rettificato) con l’aggiunta del da riscuotere di competenza. Le correzioni introdotte comportano, quindi, che, sempre automaticamente, l’importo delle riscossioni di competenza venga reso uguale a quello dei versamenti (di competenza) e quello degli accertamenti alla somma del riscosso di competenza e del da riscuotere di competenza (negli importi rettificati), mentre l’importo negativo del da versare di competenza viene ad essere azzerato.

Oltre alla procedura automatizzata di compensazione, intervengono, poi, anche rettifiche manualmente introdotte in sede di costruzione del conto consuntivo, sulla base di informazioni ritardatarie acquisite su resti della competenza rimasti da versare e che vanno a positivizzare una base di partenza negativa in precedenza automaticamente azzerata, senza che, peraltro, venga condotta alcuna analisi o svolta alcuna considerazione sulle ragioni e sui fattori che la determinavano.

La spiegazione di ordine generale fornita, in passato, per la sola gestione di competenza viene confermata dalla RGS anche per il conto residui, relativamente al quale, peraltro, le anomalie e le incongruenze risultano, anche per il 2005, numerose e rilevanti: la procedura di compensazione opera nel senso di ricondurre l’importo del riscosso residui ad un importo almeno pari a quello dei versamenti residui e nel conseguente azzeramento del da versare residui (negativo).

Anche a questo proposito va ripetuta, *mutatis mutandis*, la considerazione, appena svolta con riguardo al conto di competenza, sui successivi, ma separati, aggiustamenti operati in sede di acquisizione del preconsuntivo e di costruzione del consuntivo finale. Si verificano, cioè, in sede di consuntivo, casi in cui, restando invariati (rispetto al preconsuntivo, e in ogni caso rispetto ai dati risultanti dall’applicazione della procedura di compensazione automatica) i versamenti in conto residui, gli importi delle riscossioni residui risultano maggiori e quelli del da versare residui non più pari a zero, ma positivi. Anche in questo caso si può ritenere che i correttivi apportati nelle successive fasi non si compensino, ma si cumulino, introducendo nuove poste presunte, a loro volta responsabili di altre incongruenze accertate e rese evidenti dalle analisi condotte dalla Corte.

Riepilogando, si può, quindi, affermare, sulla base dei risultati delle analisi svolte e delle conferme pervenute dalla R.G.S., che la procedura di compensazione opera in due tempi: 1) nel

momento dell'acquisizione dei dati dei conti periodici riassuntivi, che, proprio in virtù dei correttivi automatici introdotti dalla procedura di compensazione, assume la natura di "preconsuntivo"; 2) nella successiva fase di costruzione del consuntivo finale che comporta, altresì, una serie di aggiustamenti progressivi, anche manuali, sulla scorta anche degli ulteriori elementi informativi tardivamente acquisiti. Ed è proprio a seguito delle ultime fasi di rettifica che l'importo degli accertamenti può risultare non più uguale, ma superiore, a quello dei versamenti, e l'importo dei residui non più pari, ma superiore, a zero.

La R.G.S. ha a tal proposito, già negli scorsi anni, fornito due importanti precisazioni. La prima è che le modifiche apportate dall'I.G.P.B. sono quelle dovute alle segnalazioni fatte dagli uffici⁹, riguardanti comunicazioni ritardatarie rispetto alla chiusura delle contabilità stabilita per il 30 aprile. La seconda precisazione è che l'I.G.P.B. attiva le operazioni di rettifica direttamente sui dati già compensati. Si può, pertanto, presentare il caso che un capitolo/articolo, al quale sia stato eliminato il segno negativo attraverso la procedura di compensazione, subisca un'ulteriore rettifica per effetto delle predette comunicazioni ritardatarie. A tal proposito la R.G.S. si è limitata ad affermare che le operazioni di rettifica possono essere di segno opposto alle variazioni indotte dalla procedura di compensazione; in tal caso, non potrebbe, evidentemente per un puro caso, determinarsi alcun effetto di duplicazione.

Resta così chiarito che in questa seconda fase non si interviene a modificare le correzioni automaticamente apportate in sede di acquisizione del preconsuntivo, se non per completare l'azzeramento dei dati negativi, per cui i correttivi ritardatari vanno, non a sostituirsi, ma ad aggiungersi, a quelli precedentemente operati. Le rettifiche manualmente apportate dalla R.G.S., pertanto, non si compensano, ma si cumulano, con l'evidente probabilità, se non certezza, che si verifichino duplicazioni nell'ammontare dei residui finali (e/o degli stessi importi riscossi ed accertati).

Nella nota di risposta alle richieste istruttorie formulate per il rendiconto 2005, la R.G.S. sottolinea che le problematiche segnalate dalla Corte relative alle incongruenze tra rendiconto e contabilità sono costantemente all'attenzione di quel Dipartimento: alcune iniziative al riguardo sono già state messe in atto ed altre sono in procinto di essere adottate.

A tal proposito la R.G.S. ha anzitutto fatto presente che l'analisi delle distorsioni eventualmente presenti nella versione finale del rendiconto subisce una limitazione dovuta alle incongruenze presenti nelle contabilità, i cui correttivi potrebbero anche non portare ad una ricostruzione completamente fedele di taluni aspetti della fase gestionale, sottolineando che le

⁹ Tramite modello IPO2.

contabilità degli uffici non risultano aggiornate per tenere conto del mutamento del grado di esigibilità delle partite che vi sono iscritte, ovvero contengono partite per le quali doveva già essere stata effettuata la cancellazione. Dalla stessa R.G.S. è stato pertanto chiesto all'Agenzia delle Entrate¹⁰ di porre in essere le iniziative occorrenti affinché le rettifiche da apportare ai resti da riscuotere relativi a partite inesigibili, di cui viene fatta segnalazione in sede di definizione del consuntivo, siano recepite dalle contabilità degli uffici competenti.

L'avviso della Ragioneria Generale, riguardo alle risultanze negative che, provenienti dalle contabilità, si riflettono sul consuntivo, è che le correzioni ex post a livello di Rendiconto Generale possono consentire di eliminare dati aberranti (quali, ad esempio, i valori negativi, che in taluni casi sono assunti dai resti da versare a da riscuotere), ma non pare possano permettere di ricondurre le risultanze del documento a quei valori che si sarebbero realizzati in mancanza di errori o incongruenze. Secondo la R.G.S. - una correzione che consenta di ripristinare i dati che fotografino integralmente la gestione del bilancio, così come è avvenuta, dovrebbe essere effettuata in loco, presso gli uffici titolari delle contabilità, intervenendo sulle contabilità stesse, sulla base delle informazioni elementari concernenti le singole partite interessate da errori o incongruenze. Tali problematiche (mancato aggiornamento delle contabilità e risultanze di segno negativo) sono state recentemente affrontate in alcuni incontri svoltisi tra gli uffici interessati del Dipartimento, nell'ambito di un gruppo di lavoro recentemente costituito, denominato "Organizzazione dei servizi generali delle Ragionerie Provinciali dello Stato", finalizzato alla ridefinizione della missione istituzionale delle Ragionerie Provinciali dello Stato ed alla formulazione di ipotesi di riassetto organizzativo.

In effetti, un'attività di supervisione e controllo svolta dalle R.P.S. nei loro ambiti di competenza territoriale, condivisa dalla Corte, sarebbe assolutamente auspicabile e potrebbe contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di allineare il rendiconto alle contabilità, attraverso il costante aggiornamento di queste ultime e la verifica che non presentino incongruenze. Peraltro, al medesimo fine di assicurare la rispondenza del consuntivo alle contabilità, curando che le stesse rechino sempre dati corretti, la R.G.S. starebbe valutando l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro, che opererebbe in via continuativa analizzando la formazione delle risultanze contabili per individuare eventuali fattori suscettibili di produrre errori o incongruenze.

Pur prendendo positivamente atto di questo indirizzo, la Corte non può tuttavia non rilevare come un'attività di analisi dei fattori che nelle contabilità delle Amministrazioni

¹⁰ Con nota n. 0020341 del 10 febbraio 2006.